



Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 16/07/1987, Verbale di accordo degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

[Epigrafe](#)

[Parti stipulanti](#)

[Testo del verbale di accordo](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 16/07/1987

Verbale di accordo degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 16/07/1987, Verbale di accordo degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

FEDERTRASPORTI

FENIT

ANAC

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI-UIL

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 16/07/1987, Verbale di accordo degli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

1) Le parti contraenti, allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del C.C.N.L. 23 luglio 1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale 20 giugno 1986, convengono quanto appresso:

2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall'1 luglio 1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti.

3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) rispettivamente ai seguenti importi:

| | |
|------------------|--------|
| Trasferta intera | 33.500 |
| 2/3 | 22.300 |
| 1/3 | 11.200 |
| concorso pasti | 2.800 |

pertanto, dall'1 luglio 1987:

- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:

| | |
|------------------|--------|
| Trasferta intera | 40.000 |
| 2/3 | 26.667 |
| 1/3 | 13.333 |
| concorso pasti | 3.333 |

- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:

| | |
|------------------|--------|
| Trasferta intera | 52.000 |
| 2/3 | 34.667 |
| 1/3 | 17.333 |
| concorso pasti | 4.333 |

dall'1 luglio 1988

- i valori di cui al Gruppo A andranno rispettivamente a:

| | |
|------------------|--------|
| Trasferta intera | 46.000 |
| 2/3 | 30.667 |
| 1/3 | 15.333 |
| concorso pasti | 3.833 |

- i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a:

| | |
|------------------|--------|
| Trasferta intera | 54.000 |
| 2/3 | 36.000 |
| 1/3 | 18.000 |
| concorso pasti | 4.500 |

dall'1 luglio 1989:

i valori al Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in atto all'1 luglio 1988.

4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità:

- valori concordati antecedentemente all'1 gennaio 1985 - 22%
- valori concordati tra l'1 gennaio 1985 e 31 dicembre 1985 - 12%
- valori concordati tra l'1 gennaio 1986 e 31 dicembre 1986 - 6%

5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza.

6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988.

Le Parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati